



25 SETTEMBRE 2022

ELEZIONI POLITICHE

VADEMECUM ACLI BERGAMO APS



Elezioni 2022

Il 25 settembre gli elettori saranno chiamati al voto per rinnovare i due rami del Parlamento, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Saranno i parlamentari eletti a dover votare la fiducia al nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, che viene scelto dal Presidente della Repubblica sulla base della maggioranza in Parlamento.

Orari e modalità di voto

L'orario delle votazioni del 25 settembre 2022 va dalle ore 7:00 alle 23:00.

Gli elettori dovranno votare nel seggio elettorale di appartenenza. L'impianto della legge, quasi identico alla Camera e al Senato, si configura come un sistema elettorale misto.

A seguito della riforma costituzionale approvata nel settembre 2020, **da queste elezioni si ridurrà il numero di parlamentari**. Ad essere eletti saranno 400 deputati e 200 senatori. Il giorno delle elezioni, per la prima volta nella storia dell'Italia, **tutte le persone con più di 18 anni di età si troveranno davanti una scheda elettorale per la Camera e una per il Senato**.

La prima riunione delle nuove Camere deve aver luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non sono riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti. Ugualmente, finché il Parlamento non avrà votato la fiducia ad un nuovo governo, quello uscente resta in carica, per gli atti di ordinaria amministrazione.

La legge elettorale

La legge Rosato, comunemente nota come *Rosatellum*, configura un sistema elettorale misto.

Per entrambe le camere il 37% dei seggi (quindi 147 posti su 400 alla Camera e 74 posti su 200 al Senato) **è assegnato con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali: in ciascun collegio è eletto il candidato più votato.** Per intenderci, in ciascun collegio uninominale, ossia quella porzione in cui è suddiviso il territorio nazionale ai fini delle elezioni, si svolge una sorta di gara tra i candidati di tutte le liste o coalizioni: colui che riceve più voti vince il seggio e quindi avrà il posto in Parlamento, invece gli altri non verranno eletti.

Il 61% dei seggi (rispettivamente 245 posti su 400 alla Camera e 122 posti su 200 al Senato) **è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato date soglie di sbarramento.** Per la componente plurinominale i collegi hanno confini più ampi di quelli uninominali, di cui sopra, essendo costituiti dall'accorpamento proprio di più collegi uninominali. **Ogni lista propone fino a 4 candidati per collegio plurinominale, i quali saranno eletti in base all'ordine di presentazione all'interno del c.d. "listino bloccato", senza la possibilità di esprimere preferenza.** Sulla scorta di questo sistema, la ripartizione dei seggi avviene sulla base del numero di voti ottenuti da ciascuna lista o coalizione a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato – i seggi sono poi distribuiti tra i candidati dei vari collegi plurinominale in base alla loro posizione nel c.d. "listino bloccato".

Il 2% dei seggi (8 deputati e 4 senatori) è destinato al voto degli italiani residenti all'estero.

È possibile per un candidato presentarsi in più collegi plurinominali (fino a 5) e in un collegio uninominale, ma sempre per un solo ramo del Parlamento.

Inoltre, sono previste delle norme al fine di garantire l'equilibrio di genere tra gli eletti.

In particolare, tra i candidati ai collegi uninominali e i capilista dei collegi plurinominali nessun genere può essere rappresentato per più del 60%. I restanti candidati di ciascuna lista, ossia quelli inseriti all'interno dei c.d. "listini bloccati", devono essere presentati in ordine alternato per sesso.

Le soglie di sbarramento

Ogni lista può decidere se candidarsi da sola o in coalizione. L'esistenza di una coalizione è unica a livello nazionale e vincola le liste coalizzate a presentare un solo candidato in ciascun collegio uninominale.

Sono previste diverse soglie di sbarramento, ossia percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali e quindi verosimilmente al Parlamento.

Da un lato, per le singole liste, che siano coalizzate o meno, è prevista la soglia di sbarramento del 3% per accedere al Parlamento. Pertanto, se una lista, a prescindere dal fatto che faccia parte di una coalizione o "corra da sola", non otterrà il 3% dei voti non avrà alcun seggio alle Camere.

Dall'altro lato, è prevista un'ulteriore soglia del 10 % per le coalizioni al fine di poter accedere alla ripartizione dei seggi plurinominali. In parole più semplici, il raggiungimento di tale soglia evita la dispersione dei voti ottenuti da liste, facenti parte della coalizione, che non raggiungono la soglia di sbarramento del 3% e che, quindi, non potranno entrare in Parlamento. Questo meccanismo di redistribuzione dei voti presuppone, oltre al raggiungimento da parte della coalizione, di cui la lista fa parte, della soglia del 10 %, **l'ottenimento da parte della lista di un numero di voti in misura pari almeno all'1%** (ovviamente inferiore al 3%).

Come si vota

Le schede elettorali della Camera e del Senato, in base alla vigente legge, sono sostanzialmente identiche. Esse riportano il nome del candidato per ognuno dei collegi uninominali in cui l'Italia è suddivisa, 148 alla Camera e 74 al Senato, accompagnato dai simboli dei partiti che lo sostengono.

L'elettore potrà esprimere il proprio voto in tre modi differenti:

- 1.** tracciando **un segno sul simbolo di una lista**: in questo caso il voto si estende al candidato nel collegio uninominale che quella lista sostiene (*vedi fig. 1*);
- 2.** tracciando un segno **sul simbolo di una lista e sul nome del candidato del collegio uninominale** da questa sostenuto: il risultato è uguale in pratica a quello descritto sopra (*vedi fig. 2*);
- 3.** tracciando **un segno solo sul nome del candidato del collegio uninominale** (senza indicare alcuna lista): in questo caso, il voto vale per il candidato nel collegio e, inoltre, si estende in automatico alla lista che lo sostiene. Se quel candidato è però collegato a più liste (in coalizione), il voto viene diviso proporzionalmente tra queste, in base ai voti che ognuna ha complessivamente ottenuto nel singolo collegio in questione (*vedi fig. 3*).

Non è inoltre ammesso, pena l'annullamento della scheda, il voto disgiunto: l'elettore non potrà quindi votare contemporaneamente per un candidato di un collegio e, nel proporzionale, per una lista a lui non collegata (*vedi fig. 4*).

(fig. 1)

Ballot paper showing a valid vote for candidate 1. The number 1 is circled in the first row, and the corresponding candidate name is marked with a pencil.

(fig. 2)

Ballot paper showing a valid vote for candidate 10. The number 10 is circled in the second row, and the corresponding candidate name is marked with a pencil.

Ballot paper showing a valid vote for candidate 10. The number 10 is circled in the second row, and the corresponding candidate name is marked with a pencil.

Voto valido

(fig. 3)

Ballot paper showing a null vote. The numbers 1 and 10 are circled in the first and second rows, and the corresponding candidate names are marked with pencils.

Voto nullo

(fig. 4)


Collegi e candidati

In questa sezione troverai delle mappe che indicano i collegi elettorali in cui è suddivisa la nostra provincia e Regione.


Inoltre al seguente link potrete vedere in quali collegi di camera e senato rientra il vostro comune e i candidati che potrete votare:

<https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2022/candidati-elezioni-25-settembre-collegi-comuni/>

Camera dei deputati Isola. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Lombardia 2



Camera dei deputati Bergamo. Collegi uninominali e plurinominali della Circoscrizione Lombardia 3



Senato

